

## ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2020 il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 18.30, in Roma (RM), Via Principe Eugenio 60, si conviene e stipula quanto segue tra i Signori:

- Appoggetti Francesco, nato a Fermo (FM) il 16.02.1991 e residente a Fermo (FM) in Via Armando Diaz 68, Codice Fiscale: PPGFNC91B16D542T;
- Furfari Michele, nato a Milano (MI) il 14.10.1988 e residente a Milano (MI) in Via Perugino 5, Codice Fiscale: FRFMHL88R14F205V;
- Gentili Francesco, nato a Atri (TE) il 19.11.1990 e residente a Teramo (TE) in Via De Paulis Fedele 16, Codice Fiscale: GNTFNC90S19A488E;
- Nocerino Giulio, nato a Napoli (NA) il 29.05.1990 e residente a Napoli (NA) in Via Confalone 40, Codice Fiscale: NCRGLI90E29F839T.

con il fine di costituire l'Associazione Culturale LA LOCURA con sede a Roma (RM) in Via Principe Eugenio 60.

I presenti chiamano a presiedere il Sig. Appoggetti Francesco che a sua volta propone Segretario il Sig. Gentili Francesco, i quali accettano.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione: apartitica e senza scopo di lucro, essa ha per finalità la creazione e la promozione di attività culturali, artistiche, ricreative, e di contenuti di matrice egualmente artistica e culturale.

Lo scopo dell'Associazione è quella di promuovere e diffondere l'arte e la cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Il Presidente dà lettura dello statuto composto da 27 (ventisette) articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, e dopo ampia discussione viene posto a votazione ed approvato all'unanimità.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione nelle persone dei signori:

Furfari Michele, Appoggetti Francesco, Gentili Francesco, Nocerino Giulio.

I consiglieri nominati eleggono:

- Appoggetti Francesco alla carica di Presidente;
- Nocerino Giulio alla carica di Vice Presidente;
- Furfari Michele alla carica di Tesoriere;
- Gentili Francesco alla carica di Segretario;

I quali dichiarano di accettare la carica.


Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcune delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore 20.30 il Presidente scioglie l'assemblea.

Roma, 04/07/2020

MICHELE FURFARI  


FRANCESCO APPOGGETTI  


FRANCESCO GENTILI  


GIULIO NOCERINO  


## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI E SEDE

#### Articolo 1 - COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI

- Sy*
- a) È costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Culturale La Locura";
- PMV*
- b) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto da eventuali regolamenti applicativi, nonché dalle disposizioni del codice civile, dalla Costituzione e dalle Convenzioni e Trattati europei ed internazionali, ove applicabili.
- AF*
- c) Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.
- d) L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di democraticità e di solidarietà sociale.

#### Articolo 2 –SEDE E DURATA

- FA*
- a) L'Associazione ha sede a Roma in Via Principe Eugenio, 60 ed ha durata illimitata.
- b) Il Comitato Direttivo, a mezzo di propria delibera, potrà variare la sede statutaria ed istituire o chiudere sedi operative, senza che ciò comporti modifiche del presente statuto.

### TITOLO II – FINALITA' E OGGETTO

#### Articolo 3 – FINALITA'

- a) L'Associazione non persegue finalità di lucro e si conforma al principio di elettività delle cariche associative;
- b) L'Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

#### Articolo 4 – OGGETTO, ATTIVITA' E RISORSE

- a) Lo scopo dell'Associazione è incentrato sull'organizzazione, produzione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Diffondere la conoscenza, l'informazione, l'istruzione e la cultura attraverso iniziative educative, culturali, ludiche, ricreative e di aggregazione sociale, che consentano un miglioramento del benessere della vita degli individui di tutte le età;

- Costituzione e svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare il proprio arricchimento culturale, di stimolare la propria creatività e la propria fantasia, attraverso l'organizzazione di eventi, corsi di formazione, concerti musicali, proiezioni, conferenze, seminari, mostre, concorsi e festival;

- Costituzione e svolgimento di iniziative culturali volte a promuovere la didattica cinematografica e televisiva, e dell'audiovisivo in tutte le sue forme, nei contesti dove essa risulti assente o non sufficientemente sviluppata, e dove possa incoraggiare sviluppi positivi e virtuosi sia per la comunità che per i suoi singoli individui;

- Costituzione e svolgimento di iniziative culturali volte a promuovere la fruizione ricreativa e il miglioramento della conoscenza dei testi televisivi e cinematografici, e dell'audiovisivo in tutte le sue forme;

- Promozione delle teorie e delle tecniche della comunicazione dei linguaggi audiovisivi, cinematografici, televisivi, pubblicitari e teatrali mediante l'organizzazione di incontri, di seminari, di corsi di formazione, workshops e stages di aggiornamento;
- Promozione di iniziative editoriali realizzate attraverso qualsiasi supporto o canale di comunicazione: stampa, video, web e nuovi media, riguardanti lo studio e l'approfondimento della cultura in generale;
- Promozione a livello locale, nazionale, e internazionale, e secondo scopi in armonia con quelli dell'Associazione, di attività di rete, di affiancamento, di collaborazione e reciproco scambio con enti pubblici e privati, al fine organizzare e promuovere manifestazioni, congressi, convegni, gruppi di studio e incontri scientifici e divulgativi su temi avanti valenza culturale e sociale;
- Affiancamento ad iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle varie attività culturali;
- Produzione, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, di opere dell'ingegno comprese quelle audiovisive, cinematografiche, televisive, software e multimediali, musicali, letterarie, fotografiche e teatrali, nonché di format, fiction, telefilm, videoclip, brani musicali, fotografie, programmi in genere, televisivi e internet, di corto, medio e lungo-metraggi cinematografici, di documentari di attualità, pubblicitari e non, turistici, scientifici, culturali e di soggetto vario, il tutto da poter anche destinare al mercato italiano ed estero, della cinematografia, della televisione, della stampa, della discografia, del teatro, della multimedialità e della videocomunicazione in genere, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto;
- Organizzazione di eventi, presentazioni, concorsi, spettacoli e manifestazioni pubbliche e private, comprese quelle musicali, teatrali, web, televisive e cinematografiche;

- 
- Valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione, dei nuovi linguaggi giovanili e della comunicazione come forma specifica di lotta al disagio tra le generazioni;
  - Sensibilizzare la collettività con progetti e attività di comunicazione e promozione sociale riguardanti tematiche a valenza culturale, artistica, sociale, scientifica, ricreativa, ambientale e aggregativa.
- b) L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;



### **TITOLO III – ASSOCIATI, DIPENDENTI E COLLABORATORI**

#### **Articolo 5 – ASSOCIATI**

- 
- a) L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla domanda. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.
  - b) In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di suddetto diniego. Avverso la domanda di ammissione può essere presentata domanda di revisione
  - c) la domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
  - d) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

#### **Articolo 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

- a) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.
- b) In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia nei rapporti con terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
- c) Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dall'art. 14, approvare il programma e i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto;
- d) gli associati hanno diritto ad eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali;



## Articolo 7 – CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle categorie di soci fondatori e soci ordinari:

- 
- 
- a) Sono soci fondatori coloro presenti nell'atto costitutivo allegato al presente statuto e sono membri effettivi del primo consiglio direttivo
  - b) Sono soci ordinari coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del consiglio direttivo, pagano la quota annuale stabilita dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.



## Articolo 8 – SANZIONI DISCIPLINARI

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari, o che comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) Espulsione.

Contro le decisioni del consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea.

## Articolo 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- c) Per delibera di espulsione
- d) Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) Per morte.

## Articolo 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  
  
Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere economo. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto. In apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo si darà specifica normativa delle cariche sociali non descritte nel presente statuto.

  
  
**Articolo 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese della chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria: a) per decisione del consiglio direttivo; b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un decimo degli associati;

**Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per posta elettronica, pec o altri mezzi equivalenti nonché per affissione nella Sede Sociale.

- a) L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno dieci giorni prima della data stabilita in prima seconda convocazione dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- b) Qualora il consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.
- c) In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

**Articolo 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- a) L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
- b) L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione dalla presenza di almeno i tre quarti dei soci, mentre in seconda convocazione da qualunque sia la presenza dei soci.

- 
- 
- 
- 
- c) È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due ~~deroghe~~ deleghe.
- d) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta fra i soci presenti da chi presiede l'assemblea stessa.
- e) L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
- f) In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
- g) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **Articolo 14 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

In sede ordinaria, all'assemblea spetta:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) eleggere gli eventuali membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) deliberare su eventuali modifiche dello statuto
- g) deliberare su eventuali esclusioni dei soci
- h) esaminare ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria, all'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

- 
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
  - d) approvazione e revisione del regolamento interno di gestione (quote associative, rimborsi spese, assegnazione incarichi, ecc.).



È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.



#### Articolo 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed elegge il Presidente, il Vicepresidente; ha il compito di:

- 
- a) Convocare l'assemblea, predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea, predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea, dare esecuzione alle delibere assembleari, cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea
  - b) Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente, deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso
  - c) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo
  - d) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti ;
  - e) In caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti, deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
  - f) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone rappresentanti da scegliere tra i soci;
  - g) Redigere l'eventuale regolamento interno, procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza, irrogare la sanzioni disciplinari dell'Associazione ;
  - h) Stabilisce la sede legale e le sedi operative dell'associazione;

#### Articolo 16 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il consiglio direttivo è formato da 4 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.

**Articolo 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

  
**Articolo 18 – COMPITI DEL PRESIDENTE**

- a) Il presidente, eletto in seno al consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.
- b) Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- c) Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- d) Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
- e) Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.
- f) E' fatto divieto di rivestire la carica di Presidente dell'associazione per più di nove anni ;

**Articolo 19 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titoli, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. fanno parte del patrimonio finanziario dell'Associazione il contributo straordinario di euro 10,00 (dieci/00) versato pro quota dai soci fondatori.

**Articolo 20 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria
- b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

- 
- 
- 
- 
- c) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
- d) Da versamenti volontari degli associati, da contributi delle pubbliche amministrazioni / enti locali / istituti di credito / altri enti in genere, da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge, da donazioni e lasciti, da contributi di imprese e privati, da corrispettivi di attività commerciali e produttive marginali e di attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali, da rimborsi derivanti da convenzioni.

#### **Articolo 21 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie

#### **Articolo 22 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **Articolo 23 – DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **Articolo 24 – BILANCI**

- a) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
- b) L'approvazione del bilancio avviene di norma entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ;

- c) I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
- d) Il bilancio una volta approvato sarà reso pubblico con le normative previste dalla normativa vigente

#### **Articolo 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea. La deliberazione viene approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti i degli associati
- b) In tal caso il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività sarà devoluto ad Enti o Associazione senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente statuto o comunque in conformità alle previsioni di legge.

#### **Articolo 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 27 – NORMA FINALE**

- a) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni normative vigenti in materia.
- b) L'Associazione s'impegna ad apportare le modificazioni e le integrazioni che dovessero essere necessarie per armonizzare i contenuti statutari ad eventuali nuove previsioni normative

Roma,  
4 luglio 2020

FRANCESCO APPOGGETTI



MICHELE FURFARI



FRANCESCO GENTILI



GIULIO NOCERINO

